

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 205

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, SANTAGATI, ROMEO, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 15 luglio 1968

Revisione del titolo V della parte II della Costituzione,
relativo a «Le Regioni, le Province, i Comuni»

ONOREVOLI COLLEGHI! — I deputati del Movimento sociale italiano, ripresentano oggi la proposta di legge di revisione costituzionale che nel dicembre 1948 fu presentata per la prima volta alla Camera dal Gruppo parlamentare del MSI. Il fatto stesso che tanti anni siano trascorsi dalla entrata in vigore della Costituzione senza che si sia dato vita alle Regioni a statuto ordinario e senza che si siano predisposte le leggi necessarie e indispensabili per la istituzione delle Regioni a statuto ordinario, quali la programmata legge di modifica della precedente legge istitutiva, le leggi-quadro per le singole materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa della Regione, la legge finanziaria, la legge istitutiva dei capoluoghi di regione, sta a dimostrare che le nostre immediate perplessità e ostilità e riserve si sono fatte strada per lungo tempo anche in altri settori e quindi che la nostra opposizione di sempre ha coinciso, quanto meno, con la maturata convinzione di altri gruppi circa la « impossibilità » della creazione dell'istituto regionale; cosa che ci autorizza ad affermare che la presente proposta di revisione costituzionale non rispecchia preconcetti di parte ma obiettive,

vaste e fondate obiezioni di carattere politico, giuridico, finanziario e soprattutto nazionale.

Nella primavera del 1964 la Camera iniziò l'esame del disegno di legge di modifica della legge istitutiva delle regioni a statuto ordinario, ma l'esame fu sospeso quando si era appena esaurita la discussione generale e senza che si iniziasse l'esame degli articoli. Tutti conoscono i motivi di quella sospensione.

Si dovette attendere l'autunno del 1967 per arrivare alla discussione ed alla approvazione della legge elettorale che, peraltro, nessuno può considerare come elemento sufficiente per dare inizio alla realizzazione delle regioni.

La legge elettorale doveva essere l'ultima delle leggi da approvare; è stata, invece, la prima e la sola e questa valutazione ci autorizza ad affermare che, al di là degli impegni tra i partiti del centro-sinistra e della pressione del partito comunista, le perplessità sopravvivono e si sono addirittura aggravate.

I sostenitori ad oltranza della riforma regionale si affidano, in genere, a due argomenti: formale il primo, sostanziale il secondo. Dicono: la Regione è nella Costituzione,

ergo bisogna realizzarla; oppure: la Regione giova alla nazione, bisogna attuarla.

Il primo argomento appare singolarmente debole. La Costituzione è un tutto: c'è il titolo V, ma c'è anche, con la stessa dignità, l'articolo 138, che prevede una speciale procedura, quella appunto da noi invocata per la revisione delle norme costituzionali. Ciò dimostra che il costituente ha, logicamente e saggiamente, previsto la possibilità di una revisione che adeguasse alle necessità e agli orientamenti dei tempi le norme superate, o insidiose, o comunque apparse emendabili ad un più maturo giudizio. Non giova dire, come è stato detto: prima si provi; poi si emendi. La nazione italiana non è una cavia per esperimenti, se, come ci auguriamo, la maggior parte dei legislatori sono giunti alla intima conclusione che l'esperimento regionale sarebbe dannoso, o addirittura letale, i legislatori stessi hanno il dovere di interpretare tale convincimento come una non prorogabile e non trasferibile responsabilità.

Il secondo argomento è di sostanza, e riapre una grossa polemica, che per decenni ha mosso ed appassionato regionalisti e anti-regionalisti. Non giova richiamare le vicende e le fasi. Giova piuttosto, a prescindere da quel che più avanti ci onoriamo di osservare in questa relazione, porre con tutta chiarezza un problema politico, quale parte reclama con maggiore insistenza l'attuazione della riforma regionale? Senza alcun dubbio il partito comunista. Si tratta di una posizione ortodossamente dottrinarista? Tutt'altro. In dottrina, il partito comunista non può essere che unitario e antiregionalista. E in effetti lo fu nei primi anni seguiti alla fine della guerra, e ciò fino al momento in cui si convinse che praticamente, nelle condizioni in cui l'Italia si trova, l'attuazione di codesta norma costituzionale gli sarebbe di massimo giovamento. Si tratta dunque di una posizione politica, che muove da una previsione, purtroppo non priva di fondamento. Sia allora consentito, a chi dottrinariamente e tradizionalmente si richiama allo Stato unitario, di battersi in nome della propria ideologia, e di contrastare al tempo stesso le insidiose mire di chi mette in soffitta ideologie e programmi pur di assicurarsi un vantaggio politico immediato.

Attuare le regioni significa, quindi, fare l'interesse dei comunisti, facilitare il loro compito, migliorare le loro posizioni in Italia.

Ciò premesso per la forma e per la sostanza, vi sottoponiamo a norma degli articoli 71 e 138 della Costituzione, la presente

proposta di legge costituzionale per la revisione del titolo V della Costituzione stessa; e ci permettiamo di far seguire alcune considerazioni di ordine storico, economico e giuridico alla breve nota politica introduttiva.

* * *

La relazione sul progetto di Costituzione presentato alla Assemblea Costituente, riconobbe che la riforma così compiuta rappresentava « l'innovazione più profonda introdotta nella Costituzione » e che essa poteva « avere portata definitiva per la storia italiana »; ma, al tempo stesso, parlava di un « esperimento autonomistico » e lo definiva rispondente ad un « processo inverso a quello del Risorgimento » mentre voleva vedere nella riforma il riflesso di una istanza di libertà caratteristica del presente momento storico e che vorrebbe essere applicata anche agli Enti locali, nei quali detta relazione affermava doversi riconoscere una delle garanzie per lo sviluppo della personalità umana.

Non si poteva constatare in modo più esatto l'enorme portata politica della riforma; ancorché la giustificazione addotta dalla relazione sia smentita dal fatto che l'unica nazione la quale ha riformato il proprio ordinamento costituzionale dopo la seconda guerra mondiale, e cioè la nazione francese, si è ben guardata dal pregiudicare con qualsivoglia sistema di autonomia legislativa interna, la propria compagine.

È risaputo che in Italia, nazione mirabilmente unitaria, le pretese unità regionali non esprimono affatto un dato naturale; lo confermano le faticose ricerche compiute dal Ministero per la costituente al fine di identificare le circoscrizioni da assumere, per iniziativa dello Stato, a Enti regionali. Se storicamente può rintracciarsi in Italia un tipo regionale, esso non appare già nella figura del comune medioevale, ma in quella del principato territoriale, che si afferma in Italia soltanto dopo il 1500, sicché Mazzini poté avvertire che le regioni da noi appaiono soltanto « frutto delle ambizioni dei Principi stranieri ».

Del resto, l'esperienza storica dimostra che nessun popolo, il quale abbia raggiunto il supremo beneficio dell'unità statale, vi ha mai rinunciato per la sua spontanea volontà e che tutti i complessi statali moderni originariamente costituiti a tipo confederale o federale, hanno manifestato e manifestano una tendenza progressiva alla concentrazione del potere. Meno che ogni altro popolo, il

popolo italiano può rinunciare alle guarentigie dell'unità, poiché esso ha dovuto al suo frazionamento politico del passato se per tre secoli è caduto sotto la preponderanza dello straniero ed è rimasto in ritardo nella marcia comune delle nazioni europee verso l'unità statale.

Sembra inoltre anacronistico che si parli da noi di frazionamento autonomistico all'interno, proprio mentre si vanno largamente diffondendo nell'opinione pubblica di molti Paesi d'Europa, non escluso il nostro, speranze ed aspirazioni all'unità federativa del continente. L'abolizione, o almeno l'attenuazione delle frontiere fra gli Stati, è in palese contrasto, infatti, con l'istaurazione di frontiere all'interno di uno Stato.

Evidentemente in Italia il federalismo interno, postulato dal sistema delle autonomie regionali, non è che il triste riflesso di un collasso morale che la sconfitta determinò in profondità nel Paese, fiaccando il senso di una nostra comune dignità. Di mano in mano che il Paese si viene riprendendo, si ristabilisce la chiara coscienza delle esigenze nazionali e ben si può affermare che la maggioranza degli italiani protesta oggi contro la rinuncia che in tal modo si vuole imporre alla nostra nobile e gloriosa tradizione unitaria e respinge le prospettive di impotenza fino all'anarchia politica, economica e sociale che sono le terribili conseguenze dell'attuazione delle autonomie regionali, a giustificazione delle quali non si può neppure invocare la garanzia di una già avvenuta consultazione popolare, giacché è noto che la Costituzione italiana non è stata sottoposta a un referendum, come pure lo è stata quella della quarta repubblica francese, e come alcuni partiti si erano impegnati di attuare.

Ma la creazione dell'istituto regionale fu concepita ed attuata dalla Costituente soprattutto nell'intento di realizzare quell'ampio decentramento dell'Amministrazione dello Stato che era stata e resta tuttora una aspirazione mai soddisfatta del popolo italiano, dalla unificazione in poi. Nessuno, in realtà, può pensare — e meno che mai noi lo pensiamo — che detta aspirazione non debba trovare la sua attenzione nel nuovo Stato italiano. Ma, a tal fine, non sembra indispensabile la creazione del nuovo istituto della regione, palesandosi invece sufficienti quegli enti autonomi locali già esistenti, le province ed i comuni, i quali ben possono esercitare una esauriente autonomia, anzi, autarchia amministrativa, se saranno utilizzati secondo le loro vere possibilità. Che una tale utilizza-

zione avvenga è compito appunto del Parlamento attraverso l'ampia revisione della legge comunale e provinciale che il Paese ansiosamente attende.

Onde non sorga alcun dubbio su tale punto, noi abbiamo lasciato immutato l'articolo 5 dei principi fondamentali della Costituzione, nel quale appunto si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e provvede ad attuare un ampio e sostanziale decentramento amministrativo attraverso l'adeguamento di tutte le sue leggi.

* * *

Laddove la contraddizione e l'anacronismo tra l'Ente regionale e una ben concepita attuazione di quei principi di decentramento amministrativo che veramente costituiscono una duratura e sana aspirazione del popolo italiano, maggiormente sono manifesti è nel campo economico e finanziario.

Si è detto che, attraverso l'istituzione di questo nuovo Ente, si sarebbero potute attenuare le differenze e le disarmonie di sviluppo economico e conseguentemente di livello di vita tra regione e regione ed in particolare favorire la soluzione del problema del Mezzogiorno e delle aree depresse.

Senza scendere ad una dettagliata contestazione di questa tesi, ci basta richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle condizioni economiche e sociali delle già realizzate regioni a statuto speciale che avrebbero dovuto essere, appunto per la « specialità » dei loro statuti, le più favorite: dalla Sicilia alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia che è l'ultima regione costituita si è assistito al fenomeno opposto a quello che ci si era proposto di creare: le citate regioni sono quelle nelle quali il progresso economico-sociale è stato più modesto, nelle quali non si è arrestato ma si è addirittura aggravato il doloroso flusso dell'emigrazione.

I problemi storici e spesso strutturali di differente grado di sviluppo — lo dimostrano proprio le condizioni delle regioni a statuto speciale citate — possono risolversi solo attraverso una ridistribuzione della ricchezza nazionale, che solo uno Stato unitario può attuare; invece le norme del titolo V accrescono la confusione del regime finanziario e fiscale italiano, che già sarebbe basato, ci dicono i responsabili di tale politica, sul principio dell'inadempimento del contribuente. Adesso i comuni vivono in gran parte sullo Stato; quando avremo le assurde finanze regionali autonome, a chi faranno capo per

colmare i loro *deficit*? Come potrà lo Stato, a norma dell'articolo 119, assegnare contributi speciali a singole regioni, ed in particolare a quelle del Mezzogiorno, quando i tributi saranno suddivisi tra lo Stato e la regione, mentre le grandi voci delle spese del bilancio statale resteranno inalterate? Lo Stato dovrebbe, allora, essendo sprovvisto di mezzi diretti, superare i naturali egoismi, i gretti regionalismi, per indurre le regioni più fortunate ad aiutare quelle più regredite. Ma se questo principio di redistribuzione nazionale non è stato sinora attuato dallo Stato unitario, come potrà esserlo da uno Stato federale o quasi, e incapace, per norme costituzionali, ad imporsi alle singole regioni? E ciò a prescindere dall'enorme aggravio del bilancio per il costo dell'organizzazione burocratica necessaria al funzionamento delle nuove amministrazioni regionali.

* * *

Infine nella formulazione della presente proposta di revisione, ci si è trovati, come abbiamo detto, di fronte alla esistenza, già in atto, di talune forme di autonomia locale già realizzate, secondo lo schema regionale, per le zone insulari e di frontiera.

Conseguentemente, dalla presente revisione si sono espressamente escluse le zone suddette, considerate e regolate, del resto, a parte anche nella Costituzione, con l'articolo 116, che viene conservato nella presente proposta.

Mentre la Patria è impegnata in immani problemi, mentre il bilancio dello Stato e la bilancia dei pagamenti con l'estero presentano dei *deficit* sempre più notevoli, mentre le nazioni europee scorgono una possibilità di sopravvivenza economica, solo unificando ed uniformando gli sforzi, non si può, senza porre in pericolo i destini dell'Italia, abbandonarsi ad « esperimenti » regionalistici.

* * *

La proposta revisione non incontra, d'altra parte, nemmeno delle difficoltà tecniche di attuazione e tanto meno vuol porre in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Essa ha lo scopo preciso e delimitato di cui precedentemente abbiamo illustrato le origini storiche e le cause; ed avvalendosi del fatto che le disposizioni che ci interessano sono tutte comprese nel titolo V della seconda parte, si limita a modificare alcuni articoli ed a sopprimerne degli altri in detto

titolo, mentre ben può dirsi che, nelle rimanenti parti, la Costituzione rimanga integra, non solo nella forma, ma anche nello spirito, salvo il necessario coordinamento di qualche altro articolo.

Ciò chiarito in linea generale, nella articolazione data alla presente proposta si sono dettati i seguenti criteri particolari.

L'articolo 1 non necessita di particolari illustrazioni, in quanto esso si limita a formulare i principi informativi della propria riforma; esso, infatti, abroga la ripartizione della Repubblica in regioni, pur conservando le norme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni insulari autonome a statuto speciale.

Nemmeno occorre soffermarsi sugli articoli 2 e 3, che hanno semplice scopo di coordinamento. Il primo infatti si limita ad adeguare la dizione dell'articolo 57 della Costituzione alla soppressione dell'Ente regione, pur mantenendo invariato, in tutte le sue modalità e condizioni, il sistema di elezioni al Senato: il secondo sopprime, invece, il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, relativo alla partecipazione di delegati delle regioni alle elezioni del Presidente della Repubblica, nella considerazione che la tutela delle minoranze risulta già garantita dal sistema elettivo al Parlamento ed in particolare dalle norme sulla elezione al Senato, le quali, assicurando un numero minimo di senatori per circoscrizione, creano una situazione di favore, di cui si avvantaggiano particolarmente le zone mistilingue di frontiera.

La sostanza della proposta riforma è, invece, racchiusa nei successivi articoli 5 e 6 coi quali si opera appunto la revisione del titolo V della Costituzione.

L'articolo 5 provvede a modificare la dizione del titolo stesso, sopprimendo la parola regioni e sostituendovi l'espressione « autonomie locali », con la quale si intendono in particolare le forme e condizioni speciali di autonomie già previste dall'articolo 116 della Costituzione, ma si vuole anche riaffermare il concetto, già contenuto nell'articolo 5 dei principi fondamentali della Costituzione della necessità di riconoscere le autonomie locali per attuare, attraverso di esse, quel vero decentramento amministrativo, già accennato nella prima parte di questa relazione, e consiste, non solo nel passaggio di funzioni gerarchiche o burocratiche da un organo centrale ad uno periferico dell'Amministrazione diretta dello Stato, ma, soprattutto, nell'attribuzione di poteri pubblici ad Enti locali autarchici, quali la provincia ed il comune,

aventi personalità propria e formanti parte, come tali, dell'Amministrazione indiretta dello Stato. Con ciò si sottolinea il concetto che, proponendo la soppressione dell'Ente regione, non si vuol eludere il fine del decentramento, bensì solo il mezzo previsto per attuarlo, in quanto inadeguato e suscettibile, per correggere un errore, di fomentarne uno assai più grave, quello cioè di porre in pericolo l'essenza del principio dell'unità della Patria.

Nel sostituire gli articoli del titolo V con nuove norme che traducevano in forma legislativa il principio da noi sostenuto, ci si è attenuti, come premesso, al concetto di modificare il meno possibile la Costituzione, conservando cioè integri quei principi che, dalla proposta riforma, non venivano lesi e sopprimendo solo quegli articoli che si riferivano esclusivamente ed esplicitamente all'Istituto giuridico della regione.

E, pertanto, il proposto articolo 6 nel prevedere la sostituzione degli articoli 114, 116 e 117 della Costituzione, riproduce integralmente, salvo la soppressione degli eventuali riferimenti all'Ente regione, le norme di cui agli articoli 114, 116, 128 e 129 della Costituzione riguardanti le province, i comuni, le zone insulari e la Valle d'Aosta.

Eguale, il proposto articolo 118 riproduce il terzo comma dell'articolo 119; si è mantenuta tale norma, precedentemente riferita alle regioni, in quanto si è voluto conservare in sede costituzionale, anzi nel primo e fondamentale documento legislativo, il riconoscimento della speciale cura che la Repubblica intende dedicare allo sviluppo di particolari zone, ed in ispecie alla soluzione del problema del Mezzogiorno, di quel Mezzogiorno italiano che sa di essere stato troppo spesso sacrificato a vantaggio di altre parti d'Italia.

Soppresso l'Ente Regione, veniva automaticamente meno la necessità di dettare nella Costituzione norme dettagliate relative alle zone insulari e alla Valle d'Aosta; è sembrato infatti più opportuno lasciare libertà al legislatore di fissare nei singoli Statuti l'ampiezza ed i limiti della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria, la composizione e le norme di elezione degli organi e le forme di controllo da parte dello Stato su questi enti eccezionali inseriti nel nostro ordinamento; al fine di poter valutare le particolari caratteristiche e necessità presentate da ciascuno di essi.

Agli stessi concetti si ispira la proposta soppressione dell'articolo 133 della Costitu-

zione. La disposizione in esame aveva ragione d'essere in quanto la Regione era un istituto giuridico generalizzato a tutto il territorio della Repubblica: soppresso l'istituto, cessa la necessità di distinguere l'attribuzione dei poteri di revisione delle circoscrizioni provinciali e comunali e dell'istituzione di nuove Province e Comuni, essendo questa potestà normale dello Stato e quindi da disciplinare con leggi ordinarie della Repubblica, naturalmente tenendo presenti le norme di eccezione in proposito contenute nelle leggi costituzionali d'approvazione dei singoli statuti delle Regioni insulari e della Valle d'Aosta.

Eguale considerazione hanno indotto alla soppressione delle ultime parole del secondo comma dell'articolo VIII delle disposizioni transitorie e finali, trovando la norma eccezionale, relativa alla delega di funzioni della Regione alle Province ed ai Comuni, la sua sede naturale nei detti statuti. Ciò premesso, non richiedono particolari illustrazioni l'articolo 4 e i successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che hanno anch'essi uno scopo di coordinamento, in quanto si propongono di sopprimere articoli il cui contenuto non ha più motivo di essere o di adeguare la dizione di altri alla proposta modifica, ovvero di modificare la numerazione di alcuni articoli della Costituzione, in relazione alla soppressione di altri.

L'articolo 15, infine, prevede la revisione delle leggi costituzionali già emanate, ed in particolare di quelle relative all'approvazione degli statuti già concessi e delle altre leggi della Repubblica, allo scopo di provvedere a quei mutamenti d'ordine formale che si rendano necessari per eliminare gli eventuali riferimenti, ivi contenuti, all'istituto soppresso, nulla intendendo naturalmente innovare circa il contenuto sostanziale di detti atti ed in particolare in merito al potere di iniziativa di revisione degli ordinamenti regionali conservati, per il quale restano valide le norme contenute nei singoli statuti.

* * *

Onorevoli colleghi! Con questa esposizione ci siamo prefissi di darvi un quadro d'insieme della proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione: si tratta di una decisione particolarmente grave, poiché è ormai concesso che l'esperimento regionale che si vuol tentare sul corpo vivo della Nazione è pieno di incognite.

« La profonda innovazione » regionale, sottoposta alla pubblica critica, va ogni giorno di più rivelando il suo carattere negativo

e la sua funzione essenziale distruttrice: e va di conseguenza aumentando nei suoi confronti l'istintiva repugnanza del Paese e la perplessità, già chiara fin dal principio,

di quasi tutti i gruppi politici. Talché sembra lecito, ormai, parlare di un vasto moto di ostilità, di un larghissimo orientamento negativo alla realizzazione dell'Ente Regione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

La ripartizione della Repubblica in Regioni è abrogata.

Alle Regioni a Statuto speciale sono mantenute le forme e le condizioni particolari di autonomia secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali già in atto.

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato è eletto in base a circoscrizioni regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di 315.

Nessuna circoscrizione regionale può avere un numero di senatori inferiore a 7; la circoscrizione regionale del Molise ne ha 2, quella della Valle d'Aosta 1.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle circoscrizioni regionali, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione.

ART. 4.

Le parole « o cinque Consigli regionali », nel primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, sono soppresse.

ART. 5.

La dizione del titolo V della parte seconda della Costituzione è così modificato:

« Le Province e i Comuni - Autonomie locali ».

ART. 6.

Gli articoli 114, 116, 117 e 118 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

Art. 114. — « La Repubblica si riparte in Province e Comuni ».

Art. 116. — « Le Province e i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ».

Art. 117. — « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale ».

Art. 118. — « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno, le Isole e le aree depresse, lo Stato assegna per legge a singole province contributi speciali ».

ART. 7.

Gli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 della Costituzione sono soppressi.

ART. 8.

L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni autonome a statuto speciale;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni autonome a statuto speciale e tra le medesime Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione ».

ART. 9.

Le parole « o cinque Consigli regionali », nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione, sono soppresse.

ART. 10.

Gli articoli II, IV, X, XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono soppressi.

ART. 11.

L'articolo VIII delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le elezioni degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ».

« Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti locali, restano alle province e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente.

« Leggi della Repubblica regolano il passaggio agli Enti locali autonomi previsti dall'articolo 116 di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle Amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici, detti enti devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ».

ART. 12.

L'articolo IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento amministrativo ».

ART. 13.

Con successive leggi il Parlamento adeguerà la legislazione della Repubblica ai principi della presente legge costituzionale.

ART. 14.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.